

## LA LEGISLAZIONE PARTICOLARE E LE MODIFICHE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO IN POLONIA (\*)

A. Introduzione. — B. La legislazione particolare. — 1. Il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori. — 2. La comunione pasquale. — 3. Modo di promulgare le norme particolari. — 4. Il matrimonio canonico. — C. Le modifiche nel diritto ecclesiastico. — 1. L'insegnamento della religione nella scuola: *a)* Premessa; *b)* Comunicato della Sottocommissione presso la Commissione Congiunta dei Rappresentanti del Governo e dell'Episcopato sul ritorno dell'insegnamento della religione nella scuola; *c)* Istruzione sul ritorno dell'insegnamento della religione nella scuola nell'anno scolastico 1990/91. — 2. L'attenzione pastorale dei militari.

### A. *Introduzione.*

L'attività legislativa della Conferenza Episcopale Polacca, basata sui diritti concessi alle Conferenze Episcopali dal Codice del 1983, non è finora andata oltre il minimo necessario. Le cause di questa situazione vanno ricercate nella situazione particolare della Chiesa in Polonia negli ultimi anni. Sono stati anni molto inquieti. Quando è entrato in vigore il nuovo Codice, la Chiesa si trovava ad affrontare i gravi problemi derivanti dallo stato di guerra, che durava dal 13 dicembre 1981. Essi erano sì problemi di natura soprattutto politica e sociale, ma paralizzavano anche la normale vita religiosa, sottoposta a varie limitazioni esterne.

La Chiesa, che godeva sempre di un notevole appoggio da parte della società, stava difendendo i diritti umani fondamentali e la cultura nazionale, così brutalmente calpestati in quel periodo. Il risultato di questa attività della Chiesa è stata la crescita della sua autorità anche politica, con la quale il governo dello Stato doveva seriamente fare i conti. In questa situazione il governo della Repubblica Popolare di Polonia, dopo molti anni di negoziati, ha regolato con il pacchetto di leggi del 17 maggio 1989 i rapporti tra Stato e Chiesa. Il

---

(\*) Il prof. Tadeusz Pieronek è il rappresentante dell'episcopato polacco presso il parlamento di questo Paese (*ndr*).

parlamento ha approvato in quella data tre leggi: sui rapporti tra Stato e Chiesa nella Repubblica Popolare di Polonia <sup>(1)</sup>, sulle garanzie alla libertà di coscienza e di confessione <sup>(2)</sup> e sulla mutua e le pensioni del clero <sup>(3)</sup>. Un po' più tardi, il 30 giugno 1989, è stato firmato l'accordo tra il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, regolante lo *status* degli atenei pontifici e la modalità e l'ambito del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e dei titoli scientifici conferiti da questi atenei <sup>(4)</sup>.

Prima che si potessero realizzare questi indubbi successi raggiunti dalla Chiesa nelle trattative con il Governo della Repubblica Popolare di Polonia, questo stesso Governo è caduto, e si è creata una situazione completamente nuova, nella quale le leggi promulgate si sono rivelate insufficienti. Non c'è dubbio che la Chiesa imposta i suoi rapporti con uno Stato democratico in modo diverso che non con uno Stato totalitario, anche se quest'ultimo deve farle notevoli concessioni.

Questa particolare situazione del Paese ha fatto sì che la Conferenza Episcopale Polacca cercasse soprattutto di regolare la sfera del diritto ecclesiastico, occupandosi invece meno del diritto canonico particolare, tanto più che in questo campo non si presentavano questioni particolarmente urgenti.

## B. *La legislazione particolare.*

### 1. *Il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori.*

Soltanto il 21 marzo 1985 la Conferenza si è occupata della legislazione complementare al Codice del 1983. Il primo frutto di questo lavoro sono state le « Delibere della Conferenza Episcopale Polacca sui Consigli Presbiterali e il Collegio dei Consultori ».

Queste delibere contengono un'introduzione di carattere dottrinale e due parti di carattere normativo. La Parte I, intitolata *Il Consiglio Presbiterale*, contiene: A. Norme; B. Casi in cui si deve ascoltare il parere del Consiglio Presbiterale. La Parte II, intitolata *Il Colle-*

---

(1) Dz. U. (= Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej), n. 29, poz. 154.

(2) Dz. U., n. 29, poz. 155.

(3) Dz. U., n. 29, poz. 156.

(4) *Monitor Polski*, n. 22, poz. 174.

*gio dei Consultori*, contiene: A. Costituzione; B. Diritti *sede plena*; C. Diritti *sede vacante*. Soltanto un brano dell'Introduzione e le Norme riguardanti i Consigli presbiterali hanno le caratteristiche di un diritto particolare, e per questo motivo mi permetto di citarle letteralmente. Le altre norme ricordano soltanto le norme del Codice, e per questo non vedo la necessità di citarle in questa sede.

Ecco i brani delle Delibere che ci interessano:

Introduzione (...) La Conferenza Episcopale Polacca, considerando l'importante ruolo che devono attualmente svolgere il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori, creato dal vescovo scegliendo tra i membri del Consiglio, e che assume in un certo ambito i compiti dei Capitoli cathedrali, emana le seguenti norme, che devono essere attese in tutti gli statuti dei Consigli Presbiterali in Polonia per assicurare i valori fondamentali legati alla loro vocazione, struttura ed attività.

La Conferenza Episcopale Polacca dichiara al tempo stesso di non usare del diritto conferitole nel can. 502, 3.

I. *Il Consiglio Presbiterale. A. Norme.*

1) Il Consiglio Presbiterale deve contare su un numero di sacerdoti da 15 a 40.

2) Metà dei membri del Consiglio deve provenire dall'elezione compiuta da tutto il presbiterio della diocesi. Almeno la metà degli eletti devono essere parroci.

3) Sono membri d'ufficio del Consiglio: il vescovo coadiutore, i vescovi ausiliari, i vicari generali, i vicari episcopali, il sacerdote che dirige l'ufficio pastorale diocesano, il rettore del seminario maggiore ed il presidente del capitolo cathedrali.

4) Il resto dei membri entra a far parte del Consiglio su nomina del vescovo diocesano.

5) Le diocesi vanno divise in regioni o in gruppi elettorali, tenendo conto sia del numero di sacerdoti che vi si trovano che della facilità di comunicazione tra di essi.

6) La cadenza dei membri del Consiglio dura cinque anni. Un membro uscente del Consiglio può essere eletto o nominato di nuovo, ma non può rimanere in carica per più di due cadenze senza interruzione.

7) In caso di morte di un membro del Consiglio, di dimissioni accettate dal vescovo diocesano o di impossibilità ad esercitare funzioni nel Consiglio per cause previste dalla legge, bisogna completare la composizione del Consiglio.

8) Il Consiglio deve tenere almeno due sedute all'anno.

9) Il Consiglio ha una segreteria, composta da suoi membri, il cui compito è verbalizzare il contenuto delle sedute, tenere la corrispondenza con il clero diocesano, redigere le conclusioni approvate dal Consiglio e curarne l'archivio.

10) Il Consiglio si pronuncia con la maggioranza assoluta dei voti, e la votazione è valida se vi prende parte la maggioranza dei membri.

Queste delibere sono entrate in vigore la I Domenica di Avvento, il 1° dicembre 1985<sup>(5)</sup>.

## 2. *La comunione pasquale.*

Nella stessa seduta, tenutasi a Varsavia il 21 marzo 1985, i vescovi si sono pronunciati sulla questione del periodo della Comunione pasquale, sebbene il Codice non conferisca alle Conferenze Episcopali il diritto di apportare cambiamenti in materia. Motivi pastorali hanno però indotto i vescovi a pubblicare il seguente chiarimento:

« I vescovi ordinari, nella loro seduta del 21 marzo 1985, hanno chiarito che la 'giusta causa' della quale parla il can. 920, § 2 del Codice di Diritto Canonico e che permette l'adempimento del precetto di ricevere la Santissima Eucarestia anche in un altro tempo durante l'anno, dunque al di fuori del periodo pasquale, è un'usanza, praticata in Polonia da tempo immemorabile, la quale ha prolungato il tempo della Santa Comunione pasquale al periodo che va dalla Domenica che precede il Mercoledì delle Ceneri fino alla festa della Santissima Trinità »<sup>(6)</sup>.

<sup>(5)</sup> PO (= Pismo Okólne. Biuletyn Prasowy Episkopatu Polski), n. 26/86/798-799.

<sup>(6)</sup> PO, n. 26/86/730.

### 3. *Modo di promulgare le norme particolari.*

Sia le decisioni riguardanti i Consigli Presbiterali che il suddetto chiarimento sono stati pubblicati nel Bollettino Circolare dell'Episcopato Polacco (7), ma soltanto a Gniezno, durante la seduta del 26 giugno 1986, è stato reso noto che

In ottemperanza alla norma del can. 8, 2, la Conferenza Episcopale Polacca delibera che la promulgazione dei suoi atti giuridici avvenga mediante la pubblicazione nella parte ufficiale del « Bollettino Circolare dell'Episcopato Polacco » (8).

### 4. *Il matrimonio canonico.*

Il 5 settembre 1986, nella sessione di Tarnow, i vescovi hanno approvato un'ampia « Istruzione dell'Episcopato Polacco sulla preparazione al matrimonio nella Chiesa Cattolica » (9), composta da due parti che contengono 101 articoli: *Prima parte.* La preparazione canonico-pastorale dei fidanzati al matrimonio, è composta da 34 articoli, ed oltre all'Introduzione teologica (art. 1-6), si occupa di questioni come: La necessità della preparazione al matrimonio (art. 4-6), la preparazione remota (art. 7-8), la preparazione prossima (art. 9-17), la preparazione immediata (art. 18-28), il fidanzamento (art. 29-34). *Seconda parte.* L'accertamento della capacità canonica e della preparazione delle parti a celebrare il matrimonio, è composta di 67 articoli e tratta dei seguenti problemi: l'esame e la determinazione della situazione giuridica dei fidanzati (art. 36-40), l'oggetto dell'esame canonico sullo stato personale dei fidanzati (art. 41-43), l'identificazione della persona, i dati personali e le informazioni fondamentali (art. 44-48), gli impedimenti matrimoniali (art. 49-64), i vizi del consenso matrimoniale (art. 65-70), i matrimoni misti e simili (art. 71-93), le pubblicazioni matrimoniali (art. 94-95), i documenti (art. 96-101).

(7) Questo Bollettino, intitolato « Pismo Okólne » ha cominciato ad apparire già dal settembre 1968, come una fonte di notizie riguardanti la vita della Chiesa, indipendente dalla censura statale. Dal primo numero del 1986 « Pismo Okólne » ha la rubrica ufficiale nella quale l'Episcopato Polacco rende pubblici i suoi documenti. Cfr. PO, n. 39/88: M. PERNAL, *Pismo Okólne obrazem minionego 20-lecia Kościoła w Polsce*.

(8) PO, n. 28/86/732 e 870.

(9) Vedi pure: *Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim*, Kraków 1990.

L'Istruzione, riferendosi alle precedenti delibere ed indicazioni dell'Episcopato Polacco riguardanti la preparazione al sacramento del matrimonio, ordina tutta la problematica giuridica in essi contenuta, basandosi sull'insegnamento del Vaticano II, sull'esortazione apostolica « *Familiaris Consortio* » e sul Codice di Diritto Canonico del 1983.

I supplementi al Codice introdotti dall'Istruzione riguardano: 1) can. 1062, 1 (il fidanzamento); 2) can. 1115 (l'indicazione della parrocchia in cui si deve celebrare il matrimonio); 3) can. 1083, 2 (il limite di età per contrarre lecitamente il matrimonio); 4) can. 1117, 1124 e 1126 (i matrimoni dei non credenti e dei non praticanti); 5) can. 1078, 1 (le competenze dei parroci riguardanti le richieste di dispensa per i matrimoni misti); 6) can. 1067 (le pubblicazioni matrimoniali).

Dell'ampia Istruzione cito letteralmente questi brani che contengono le sopraindicate delibere supplementari al Codice:

Ad 1. *Art. 30.* Considerando (...) l'attuale situazione, l'Episcopato Polacco, facendo uso dei diritti contenuti nel can. 1062 § 1, ritiene opportuno riprendere questa valida consuetudine e far rivivere questa forma di preparazione al matrimonio.

La causa di molti matrimoni infelici è la grande fretta e leggerezza nel contrarlo, che portano a conseguenze incalcolabili. Alla base di una decisione immatura al matrimonio ci sono molte cause, tra le quali: la mancanza di una sufficiente conoscenza reciproca tra i giovani prima del matrimonio, il lento diffondersi nella società di una mentalità — da essa tollerata — incline al divorzio, anomalie psichiche spesso nascoste e passate sotto silenzio dall'altra parte, le quali più tardi si manifestano provocando conflitti e l'accusa al coniuge di essere volutamente in malafede, ed infine vizi e difetti radicati accuratamente nascosti nel periodo prematrimoniale.

*Art. 31.* In tale situazione l'Episcopato Polacco ha deciso di tornare all'antica pratica polacco-ungherese secondo la quale il matrimonio era preceduto dal fidanzamento (cfr. il sinodo « *legacki* » di Buda del 1279). Nella tradizione polacca le famiglie dei fidanzati si incontrano per conoscersi a vicenda e rendere più facile ai fidanzati la conoscenza dell'ambiente dal quale proviene il futuro coniuge.

*Art. 32.* L'Episcopato Polacco raccomanda caldamente che il fidanzamento abbia luogo almeno sei mesi prima del matrimonio. I parenti stretti di entrambi i fidanzati, cioè se possibile i genitori, i fratelli, le sorelle ed i nonni devono incontrarsi in una modesta cerimonia familiare. Tale cerimonia, se ben organizzata e vissuta, renderà possibile ad entrambe le famiglie stringere rapporti più stretti. I genitori di entrambe le parti (o in mancanza di esse i loro tutori a nome della famiglia, per es. i nonni o qualcuno dei fratelli o delle sorelle dei genitori, o il fratello o la sorella più grande) sono autorizzati dal vescovo diocesano (cfr. can. 1168) a benedire gli anelli di fidanzamento, che poi i fidanzati si scambiano a vicenda dichiarando che da quel momento si considerano fidanzati ed hanno intenzione di sposarsi nel termine previsto, se nel conoscersi reciprocamente giungeranno di comune accordo alla convinzione di essere in grado di creare un matrimonio concorde e ben assortito. Sono infatti coscienti che il destino del loro futuro matrimonio dipende in grande misura da un'appropriata scelta reciproca.

*Art. 33.* Il fidanzamento ha lo scopo di permettere una migliore conoscenza reciproca dei fidanzati, per la quale può essere di grande aiuto la famiglia di ciascuna delle parti, rispettandone naturalmente l'intimità. Si tratta soprattutto della conoscenza reciproca dei caratteri, dei pregi e delle capacità ed anche di eventuali tare ereditarie, anomalie psichiche allo stato iniziale o persino vizi tenuti nascosti come l'alcolismo, la tossicodipendenza ecc.

Contraendo il fidanzamento alla presenza delle rispettive famiglie si può cogliere il valore della famiglia come 'Chiesa domestica', si sottolinea il tipico ruolo di responsabilità che i genitori e la famiglia esercitano nel processo di formazione del nuovo matrimonio e si valorizza anche l'eredità che ognuno porta con sé dalla propria casa natale.

*Art. 34.* Il fidanzamento è dunque un contratto che ha una sua propria natura, è cioè un contratto condizionato dall'esito positivo del processo di conoscenza reciproca indispensabile per una decisione matura. Anche per questo non può derivare dal fidanzamento il diritto — nel senso stretto della parola — di esigere in modo assoluto la celebrazione

del matrimonio, è invece possibile indagare sul dovuto risarcimento di danni o rimborso di spese verificatesi in relazione al matrimonio già previsto.

Nonostante la decisa posizione riguardo alla difesa della libertà che la celebrazione del matrimonio esige, il fidanzamento ha un profondo significato pastorale e personale: i fidanzati infatti, i quali si giurano vicendevolmente di contrarre matrimonio, possono conoscersi per un periodo di tempo abbastanza lungo e si sentono moralmente legati al giuramento fatto. Ciò li obbliga alla lealtà reciproca e non gli permette di avere contatti liberi con terzi. La fedeltà al giuramento fatto li spinge a trattarsi con rispetto reciproco, dettato dal bene del matrimonio previsto in un futuro non lontano, senza far uso dei diritti che secondo la legge di Dio spettano soltanto ai coniugi. Il periodo abbastanza lungo del fidanzamento, unito ad una seria preparazione al matrimonio, può dunque contribuire efficacemente ad una decisione matura, presa per tutta la vita.

Ad 2. *Art. 36.* (...) La Conferenza Episcopale Polacca non si oppone al mantenimento della consuetudine, che esiste da tempo immemorabile, di celebrare il matrimonio nella parrocchia della fidanzata, il che non viola la disposizione del can. 1115.

Ad 3. *Art. 50* (...) La Conferenza Episcopale Polacca, facendo uso dei diritti derivanti dal can. 1083, § 2 stabilisce per la liceità del matrimonio un limite di età, determinato dalla legislazione civile attualmente in vigore, cioè al momento della pubblicazione dell'Istruzione 21 anni per gli uomini e 18 per le donne.

Ad 4. *Art. 77.* Chi ha abbandonato con atto formale la Chiesa (...) e vuole contrarre matrimonio con una parte cattolica, deve fare una dichiarazione vincolante nella quale si impegna a non ostacolare il coniuge nell'adempimento delle pratiche religiose, ed anche a non opporsi al battesimo ed all'educazione dei figli nella Chiesa cattolica (...) Le stesse norme vanno applicate a coloro i quali: 1) si ritengono non credenti o atei; 2) hanno abbandonato la Chiesa sì informalmente, ma praticamente e pubblicamente, così che il fat-

to di questo abbandono non può essere nascosto; 3) persistono notoriamente nelle censure ecclesiastiche; 4) ostentatamente non praticano.

*Art. 78.* È bene ricordare che nel caso di una persona che ha abbandonato la Chiesa e la fede, o pubblicamente non la pratica, il pericolo della violazione del diritto divino è maggiore che nel caso di una persona credente, ma appartenente ai fratelli separati, o con una persona non credente in buona fede (...). La valutazione della situazione conflittuale che potrebbe sorgere riguardo agli obblighi della parte cattolica, avrà un'alta risonanza pastorale se l'altra parte è una persona consapevolmente non credente. In questo caso il pericolo per la legge divina è maggiore, e di conseguenza la sua difesa deve essere più decisa.

Ad 5. *Art. 79.* L'Episcopato Polacco, avendo presente considerazioni pastorali, stabilisce che per la richiesta della dispensa o della licenza necessaria per contrarre matrimonio misto con le persone indicate al n. 77 di questa Istruzione è competente non soltanto il pastore della parte cattolica, ma anche quello nel cui territorio abita la parte non cattolica o pubblicamente non praticante. Ciò vale anche per tutti gli altri casi di matrimonio misto.

Ad 6. *Art. 94.* Ogni matrimonio previsto va reso noto pubblicamente non soltanto per la ragione di cui parla il can. 1069, cioè che i fedeli sono obbligati in coscienza a rivelare gli impedimenti dei quali siano a conoscenza, ma anche perché il matrimonio deve essere un fatto noto nella comunità parrocchiale alla quale appartengono i fidanzati. Il matrimonio previsto non può essere trattato come un fatto privato che interessa soltanto i fidanzati.

Il parroco dei fidanzati, cioè il parroco del luogo nel quale ciascuna delle parti ha il domicilio o il quasi domicilio, ha l'obbligo di fare le pubblicazioni di matrimonio secondo i seguenti principi:

1) Se entrambi i fidanzati abitano nella parrocchia del proprio parroco da almeno sei mesi, non si richiede di fare le pubblicazioni nei precedenti domicili dei fidanzati.

2) Se i fidanzati non abitano ancora da sei mesi nella parrocchia del proprio parroco, bisogna fare le pubblicazioni di

matrimonio anche nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio immediatamente precedente, tralasciando gli altri domicili precedenti.

*Art. 95. (...)* Per quanto riguarda il modo di fare le pubblicazioni si stabilisce che in tutte le parrocchie si devono fare le pubblicazioni esponendole sulla bacheca degli avvisi parrocchiali per 8 giorni, in modo tale che vi rimangano esposte per almeno due domeniche, o per una domenica ed una festa di precetto.

Questo dovere può essere compiuto mediante un doppio annuncio orale durante le funzioni parrocchiali più frequentate, la domenica o in una festa di precetto. L'ordinario del luogo ha la facoltà di esentare dal dovere di fare le pubblicazioni matrimoniali.

Questa Istruzione è stata promulgata nella parte ufficiale del Bollettino Circolare dell'Episcopato Polacco già nel marzo 1987<sup>(10)</sup>, dunque poco dopo aver ricevuto l'approvazione della Sante Sede del 17 gennaio 1986<sup>(11)</sup>, ma il decreto di promulgazione che la riguardava è apparso soltanto il 13 dicembre 1989<sup>(12)</sup>.

### C. *Le modifiche nel diritto ecclesiastico.*

In questo campo le tre leggi del 17 maggio 1989 menzionate nell'Introduzione, e l'accordo riguardante lo *status* degli atenei pontifici, hanno avuto un'importanza fondamentale. La situazione che si è venuta a creare nel Paese dopo la caduta del governo comunista ha permesso alla Chiesa di tentare di risolvere altri problemi importanti per la vita religiosa.

#### 1. *L'insegnamento della religione nella scuola.*

##### a) *Premessa.*

Una questione di primo piano è divenuta il ritorno dell'insegnamento della religione nella scuola. Nel dopoguerra la religione è stata

<sup>(10)</sup> PO, n. 28/86/732.

<sup>(11)</sup> *Sacra Congregatio pro Episcopis*, Prot. n. 901/84.

<sup>(12)</sup> Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa, *op. cit.*, p. 68.

estromessa con la forza dalle scuole, e pur essendovi tornata per un breve periodo nel 1956 per la forte pressione sociale, essa è stata poi tolta, contro la volontà della società, con la legge del 15 luglio 1961 <sup>(13)</sup>.

La Chiesa, non avendo altra via d'uscita, con un'enorme sforzo dei ministri sacri, degli ordini religiosi e dei laici ha organizzato la catechesi presso le chiese. Le autorità statali hanno fatto di tutto per vanificare questo sforzo: con vari pretesti sono state inflitte multe per aver affittato locali destinati alla catechesi in case private, non sono state concesse le autorizzazioni alla costruzione di sale per il catechismo alle parrocchie che le chiedevano. Nonostante questi ostacoli la catechesi dei bambini e dei giovani ha funzionato per anni, assicurando la continuità dell'educazione cristiana <sup>(14)</sup>. Essa non comprendeva però tutti, perché di solito l'insegnamento della religione poteva svolgersi nelle chiese e nelle sale del catechismo la sera, il che rendeva molto difficile la partecipazione ad essa ai bambini ed ai giovani che abitavano lontano. Inoltre la separazione della catechesi dalle lezioni scolastiche dava l'impressione che la religione fosse soltanto un fatto privato, non avente accesso ai luoghi pubblici come le scuole. La separazione dell'educazione scolastica da quella religiosa è in evidente contraddizione con il principio dell'educazione integrale, la quale deve tendere ad un armonico sviluppo intellettuale e spirituale. Tenendo conto di ciò, i vescovi hanno postulato il ritorno dell'insegnamento della religione nelle scuole, vedendo nella realizzazione di questa richiesta il modo di riparare al torto fatto anni prima alla società con l'ateizzazione forzata dell'educazione scolastica.

È vero che simili proposte erano già apparse in precedenza sui mass-media, il che aveva portato ad una dura polemica con gli avversari di esse <sup>(15)</sup>, ma l'Episcopato ha preso ufficialmente posizione sulla questione del ritorno dell'insegnamento della religione nelle scuole soltanto il 2 maggio 1990, nel comunicato della conferenza tenutasi a Varsavia <sup>(16)</sup>, e

<sup>(13)</sup> Dz. U., n. 32, poz. 160.

<sup>(14)</sup> Vedi per es. T. PIERONEK, *Les bases juridiques de l'enseignement religieux catholique dans les ecoles en Pologne (1918-1978)*, in *Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Juridicas y de Derechos Humanos*, Vol. 6 (1979), p. 449-523.

<sup>(15)</sup> Vedi per es.: A. POTOCKI, *Religii uczyć religijnie*, in *Tygodnik Powszechny*, n. 28 del 15 luglio 1990; LISTY DO REDAKCJI, in *Tygodnik Powszechny*, n. 27 dell'8 luglio 1990 e n. 30 del 29 luglio 1990; G. PYŁAK, *Dlaczego i na jakich zasadach religia powinna wrócić do szkół*, in *Aspekty*, n. 7/8 luglio/agosto 1990, p. 6-7; A. TOMCZAK, *Czy w szkole potrzebna jest nauka religii?*, in *Aspekty*, n. 9 settembre 1990, p. 7.

<sup>(16)</sup> PO, n. 19/90/519.

successivamente si è rivolto ai fedeli con una « Lettera pastorale », approvata dalla Conferenza Episcopale riunitasi a Cracovia il 15 ed il 16 giugno 1990 <sup>(17)</sup>. La Commissione Congiunta, che agisce secondo l'art. 4 della legge sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa del 17 maggio 1989 ha concordato, il 27 giugno 1990, che la religione sarebbe stata introdotta nelle scuole dal settembre successivo, ed ha incaricato una Sottocommissione di sei persone, costituita dalla parte ecclesiastica e da quella statale, di definire tutti i particolari della questione. La Sottocommissione, riunitasi varie volte tra il 10 luglio ed il 1° agosto 1990 ha preparato un documento, pubblicato il 3 agosto dello stesso anno dal Ministro dell'Educazione Nazionale come « Istruzione sul ritorno dell'insegnamento della religione nella scuola nell'anno scolastico 1990/91 ».

L'importanza di questo documento per la Chiesa in Polonia è tale che mi sembra opportuno citarlo integralmente, insieme al Comunicato emesso alla fine dei lavori dalla Sottocommissione.

*b) Comunicato della Sottocommissione presso la Commissione Congiunta dei Rappresentanti del Governo e dell'Episcopato sul ritorno dell'insegnamento della religione nella scuola.*

Il 1° agosto 1990 ha terminato i lavori la Sottocommissione istituita dalla Commissione Congiunta dei rappresentanti del Governo della Repubblica Polacca e della Conferenza Episcopale Polacca. Nell'ambito dei poteri conferiti alla Commissione Congiunta, è stata elaborata un'istruzione che definisce i principi dell'introduzione dell'insegnamento della religione nelle scuole nell'anno scolastico 1990/91. Le lezioni di religione verranno impartite nelle scuole e negli asili di tutti i tipi per tutti gli alunni i cui genitori ne esprimano la volontà. Nelle scuole medie superiori la dichiarazione di partecipazione alle lezioni di religione può essere presentata dai genitori o dagli studenti. Il voto di religione non avrà alcun influsso sulla promozione dell'alunno da una classe all'altra.

Le altre Chiese e confessioni religiose possono condurre l'insegnamento della religione secondo gli stessi principi, a meno che non desiderino adottare altre soluzioni. Le autorità della Chiesa Cattolica si sono dichiarate disponibili a mettere a disposizione, su basi non commerciali, una parte delle sale destinate al catechismo alle scuole che hanno difficoltà di locali. I sacerdoti cattolici impar-

---

(17) PO, n. 26/90/720 e PO, n. 26/90/721.

tiranno gratuitamente le lezioni di religione in questo anno scolastico <sup>(18)</sup>.

c) *Istruzione sul ritorno dell'insegnamento della religione nella scuola nell'anno scolastico 1990/91.*

Il 27 giugno 1990 la Commissione Congiunta dei rappresentanti del Governo della Repubblica Polacca e della Conferenza Episcopale Polacca ha deliberato che: "... la catechesi dei bambini e dei giovani apporta al processo educativo i fondamentali valori etici e morali. Per questo motivo si è ritenuto opportuno che le istituzioni scolastiche statali assicurino la possibilità di ricevere l'insegnamento della religione a tutti gli alunni i cui genitori ne esprimano il desiderio" (comunicato dell'Agenzia di Stampa Polacca del 28 giugno del corrente anno).

In questo modo è stato confermato più chiaramente il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni religiose, formulato dalla legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione del 17 maggio 1989 (art. 2, 4). Questa posizione conferma il carattere sussidiario dei compiti dello Stato e dell'istituzione scolastica statale in rapporto alla funzione educatrice dei genitori. L'osservanza di questi principi deve costituire una caratteristica fondamentale del sistema scolastico statale. Tuttavia la preparazione e l'approvazione di una nuova legge sul sistema di educazione nazionale che corrisponda a questi principi esige un lavoro preparatorio a lungo termine, e prima che ciò avvenga bisogna ricorrere a soluzioni provvisorie.

La Commissione Congiunta, motivando la sua posizione, ha affermato che l'insegnamento della religione è portatore dei valori fondamentali del processo educativo, il che significa che l'apertura alla religione ed ai valori etici cristiani costituirà un arricchimento essenziale di questo processo, e contribuirà a formare adeguatamente la giovane generazione dei polacchi. Si assume perciò che il piano educativo della scuola accetti i valori fondamentali dell'etica cristiana. Questo può realizzarsi soltanto in un'atmosfera di tolleranza che escluda ogni manifestazione di discriminazione religiosa, secondo lo spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Per questo, sia gli alunni che frequentano la catechesi che quelli che non ne usufruiscono, non possono incontrare alcuna molestia da parte dei lavoratori della scuola. Bi-

---

(18) Il comunicato è stato pubblicato a Varsavia il 2 agosto 1990.

sogna anche tendere decisamente a creare un'atmosfera di tolleranza fra gli alunni ed i genitori.

1) Sulla base degli accordi presi dalla Commissione Congiunta, in tutti gli asili, le scuole elementari, le scuole medie inferiori e superiori, senza escludere le scuole speciali, gli ospedali ecc. si svolgeranno le lezioni di religione per gli studenti i cui genitori lo desiderino. I genitori, iscrivendo il figlio a scuola, presentano una dichiarazione in materia. Nel caso dei giovani delle scuole medie superiori, le dichiarazioni esprimenti la volontà di usufruire dell'insegnamento della religione possono essere presentate dai genitori o dagli studenti. Questa dichiarazione non deve essere rinnovata, e può essere cambiata. Essa autorizza i direttori delle scuole a scegliere, secondo la loro conoscenza dell'ambiente, la forma più semplice per esprimere in modo libero la decisione dei genitori sulla frequenza o non frequenza dei figli alle lezioni di religione.

2) Gli alunni i cui genitori non desiderano che essi ricevano una formazione religiosa, non hanno il dovere di partecipare alle lezioni di religione tenute nella scuola. Per essi la scuola deve, per quanto è possibile, organizzare lezioni il cui scopo sia la conoscenza dei principi etici o lezioni di altro tipo, ed in ogni caso deve assicurare loro la sicurezza ed una tutela adeguata.

3) Insegnante di religione cattolica (catecheta scolastico) può diventare soltanto la persona che ha ricevuto dal vescovo della diocesi il mandato per una determinata scuola. Tale mandato può essere ritirato. In questo caso il catechista perde il diritto ad insegnare religione in una data scuola.

4) I laici ed i religiosi impiegati sulla base del mandato del vescovo diocesano, possono essere assunti come insegnanti anche in mancanza di una piena qualifica. Il modo di remunerare gli insegnanti di religione è lo stesso degli altri insegnanti, con la differenza che gli anni di lavoro nella catechesi parrocchiale contano agli effetti della pensione. I principi dettagliati di comportamento in materia verranno definiti a parte. Gli insegnanti di religione impiegati nelle scuole ricevono i diritti che spettano agli insegnanti, ad eccezione di quelli che violerebbero le deliberazioni contenute nella presente Istruzione. Neanche la norma contenuta nella Carta dell'Insegnante, secondo la quale il rapporto di lavoro con l'insegnante cessa alla fine dell'anno scolastico nel quale egli raggiunge l'età pensionabile (KN art. 23, p. 4), verrà applicata nei confronti degli insegnanti di religione.

5) Nell'anno scolastico 1990/91, oltre alle persone impiegate nella scuola, la catechesi scolastica sarà condotta anche dai sacerdoti desi-

gnati dal vescovo diocesano, i quali non riceveranno a questo titolo né la remunerazione né le prestazioni spettanti ai lavoratori della scuola. Si considera questo stato di cose come una soluzione provvisoria, dettata dalla situazione economica dello Stato.

6) Tutte le persone che insegnano religione nella scuola entrano a far parte dei consigli pedagogici, ma non assumono però i doveri del responsabile educativo della classe. Esse sono responsabili dell'educazione religiosa di tutti gli alunni che usufruiscono della catechesi. Gli insegnanti di religione non possono condurre attività politica all'interno della scuola, ma hanno diritto, per raggiungere scopi educativi, di fondare e dirigere nella scuola organizzazioni di carattere social-religioso (cfr. Legge sui rapporti tra Chiesa e Stato del 17 maggio 1989, art. 33-37). A questo titolo non spetta tuttavia loro il diritto ad una remunerazione supplementare. Gli insegnanti di religione, come gli altri insegnanti, hanno il dovere di compilare il registro di classe, ed hanno anche il diritto di organizzare riunioni con i genitori degli alunni, fissandone precedentemente con la direzione la data ed il luogo.

7) Si assume come principio che l'insegnamento della religione in tutti i tipi di scuole e negli asili sarà di 2 ore a settimana. A causa della mancanza del numero sufficiente di insegnanti nell'anno scolastico 1990/91, la quantità delle ore di lezione può essere diminuita. Le lezioni di religione vengono inserite nell'orario delle lezioni.

8) L'insegnamento della religione si svolgerà sulla base dei programmi approvati dalle autorità ecclesiastiche. Questi programmi saranno presentati per conoscenza alle autorità scolastiche. Nell'anno scolastico 1990/91 saranno in vigore i programmi finora usati nella catechesi parrocchiale. Questo stesso principio si applica anche riguardo ai manuali ed ai sussidi didattici per l'insegnamento della religione cattolica.

9) Senza pregiudicare ulteriori soluzioni, nell'anno scolastico 1990/91 gli alunni che usufruiscono dell'insegnamento della religione cattolica riceveranno dalla scuola un certificato a parte di superamento di una data tappa della formazione religiosa. Il voto di religione non avrà alcun influsso sulla promozione dell'alunno alla classe successiva: esso riguarderà soltanto le nozioni e l'attività dello studente durante le lezioni.

10) Gli alunni che frequentano le lezioni di religione cattolica sono esentati per tre giorni dalle lezioni, allo scopo di partecipare agli esercizi spirituali di Quaresima. Il catechista è tenuto a comunicarne la data alla direzione della scuola con almeno due mesi di anticipo.

11) Nelle classi in cui la maggioranza degli alunni partecipa alle lezioni di religione cattolica può essere appesa la croce, e si può anche introdurre la preghiera prima e dopo le lezioni scolastiche. Ciò esige tuttavia una particolare attenzione ai sentimenti delle persone di altre confessioni e dei non credenti. Se la preghiera in classe dovesse diventare causa di conflitti, è meglio piuttosto rinunciarvi.

12) A visitare le lezioni di religione ha diritto il vescovo diocesano, i visitatori da lui designati, i cui nomi verranno comunicati alle autorità scolastiche, ed il parroco della parrocchia sul territorio della quale si trova la scuola. Per quanto riguarda le autorità scolastiche, le lezioni possono essere visitate dal direttore della scuola e dai lavoratori autorizzati della vigilanza scolastica dal punto di vista della metodologia e della conformità al programma di insegnamento. Le autorità scolastiche possono presentare al vescovo diocesano i risultati delle visite riguardanti l'insegnante-catechista.

13) Nell'ambito della stabile collaborazione iniziata tra la Chiesa e lo Stato nel campo della formazione e dell'educazione delle giovani generazioni, i direttori delle scuole che si trovano in una situazione difficile dal punto di vista dei locali, possono chiedere alle istituzioni ecclesiastiche di mettere a disposizione, su basi non commerciali, le sale del catechismo per le necessità della scuola. Finché i principi dell'uso dei locali del catechismo da parte della scuola non saranno regolati da un apposito accordo, la base delle iniziative prese in questo campo sarà la buona volontà di collaborazione di entrambe le parti, allo scopo di creare agli alunni le migliori condizioni oggi possibili di studio e di educazione.

14) L'istituzione scolastica assicura l'insegnamento della religione alle altre Chiese e confessioni religiose, sulle stesse basi previste per la Chiesa Cattolica, a meno che le Chiese o confessioni interessate non chiedano di stabilirne delle altre <sup>(19)</sup>.

## 2. *L'attenzione pastorale dei militari* <sup>(20)</sup>.

La seconda questione sulla quale la Conferenza Episcopale Polacca si è pronunciata nella seduta di Cracovia del 15 e 16 giugno

---

<sup>(19)</sup> L'Istruzione è stata siglata a Varsavia da Henryk Samsonowicz il giorno 3 agosto 1990.

<sup>(20)</sup> PO, n. 32/90/907-908.

1990 è stata la pastorale dei militari. È vero che negli anni precedenti esisteva la pastorale militare, ma essa era dipendente dalle autorità militari, e l'influsso delle autorità ecclesiastiche sulla sua struttura e sul suo funzionamento era minimo. I vescovi hanno approvato lo « Statuto della pastorale militare in Polonia », e lo hanno inviato alla Santa Sede per l'approvazione <sup>(21)</sup>.

La Polonia vive oggi un periodo di lavori legislativi molto intensi. Essi riguardano la costituzione e le leggi che regolano praticamente tutti i settori della vita. I cambiamenti del diritto ecclesiastico costituiscono appena un piccolo frammento del grande processo di trasformazione dello stato sulla base dei principi della libertà e della democrazia. La Chiesa partecipa a questo processo anche per assicurarsi, in questo nuovo ordine, il posto che le spetta e la libertà di evangelizzare.

TADEUSZ PIERONEK

---

<sup>(21)</sup> PO, n. 26/90/720. Il decreto della Congregazione per i Vescovi, 21 gennaio 1991, e gli statuti dell'Ordinariato militare della Polonia sono stati pubblicati sugli AAS, 83 (1991), p. 154-157.

